



Mozione

Gruppo Consigliare

Movimento 5 Stelle

Visto che la L. n.119/2017 di conversione del d.l. 7 giugno 2017 n.73 ha reso obbligatorie le vaccinazioni in numero di dieci, per i bambini da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, investendo gli Enti Locali, le scuole e le comunità infantili di nuovi compiti e funzioni;

IN VIRTU' DEI TRATTATI INTERNAZIONALI:

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 881/1977)

Articolo 2:

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3:

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 12:

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 26:

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve

E

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica

Protocollo N. 0037170/2017 del 26/09/2017

promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 29:

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 848/1955)

Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 14: Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 17: Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Protocollo addizionale N° 1 alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, Parigi 20.03.1952 (recepito e ratificato dal Governo Italiano con la legge 848/1955)

Articolo 2: Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e

filosofiche.

Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, Oviedo 4 Aprile 1997 (recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 145/2001)

Articolo 2: Primato dell'essere umano

L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza

Articolo 5: Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Articolo 21: Divieto di profitto

Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.

Articolo 23: Violazione dei diritti o principi

Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella presente Convenzione.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02)

Articolo 3: Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Convenzione sui Diritti del Bambino (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989 con Legge 27 maggio 1991, n. 176)

Articolo 2:

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 16:

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 28:

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 (ratificata Governo Italiano con la legge 112/1974) (GU Serie Generale n.111 del 30-04-1974 - Suppl. Ordinario)

Articolo 27: Diritto interno e rispetto dei trattati

Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.

Articolo 29: Applicazione territoriale dei trattati

Salvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio.

Articolo 34: Norma generale riguardante gli Stati terzi

Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il consenso di quest'ultimo.

DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 13: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

DEL CODICE DEONTOLOGICO MEDICO (art. 16).

DELLA SENTENZA n°23676/2008 – CORTE DI CASSAZIONE.

Visto il D. L.vo 13 aprile 2017, n. 65, "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)", da cui si evince che (estratto)

- *Art. 1 Principi e finalità*
- *1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.*
- *2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.*
- *3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:*
- *a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;*
- *b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;*
- *(omissis)*
- *d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;*
- *(omissis)*
- *Art. 2 Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*
- *1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.*
- *2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.*
- *(omissis)*
- *Art. 4 Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni*
- *1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle*

scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

- (omissis)
- d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
- (omissis)
- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.
- (omissis)

- Considerato che la Regione Veneto ha depositato presso la cancelleria della Corte Costituzionale in data 21 luglio 2017 un ricorso per la violazione (tra gli altri) del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), riguardo al principio di autodeterminazione nelle scelte sanitarie. In base alla giurisprudenza costituzionale, infatti, si può ricorrere agli obblighi di vaccinazione (che la Corte costituzionale ha definito come una "scelta tragica del diritto") solo nella compresenza di un interesse, non altrimenti tutelabile, alla salute del singolo e della collettività.

- Visto che allo stato il giudizio di costituzionalità è ancora pendente e la Consulta non si è pronunciata, e la materia riveste profili di importanza tale e così delicati, da meritare doverosi approfondimenti e non un'automatica applicazione della norma in discussione

- richiamate in relazione alla L. 119/2017 le tre circolari ministeriali, in data 16 agosto e 1 settembre 2017, ;

-

- Considerato che allo stato, quanto alle indicazioni operative, vi è un sostanzioso proliferare di Direttive e circolari delle varie Regioni italiane, sovente in conflitto tra loro e sovente rettificata

- Rilevato che la questione investe argomenti di rilievo tale, ovvero esigenze di Sanità pubblica, di Sanità individuale e di libertà di scelta, da meritare un serio approfondimento

- Considerato che la stessa normativa non contempla né consente alcuna applicazione forzata né dell'esclusione dall'ingresso alle comunità infantili e scolastiche dei bimbi, né la loro materiale apprensione, sussistendo manifesti divieti di legge al riguardo

- Rilevato come nel Comune di Cattolica si sia formato spontaneamente un cospicuo gruppo di genitori che hanno manifestato al Sindaco il loro diritto e la loro ferma volontà di portare i loro figli agli asili nido ed alle scuole dell'infanzia, in attesa che vengano emanate disposizioni univoche in materia

- Rilevato che la questione non è di poco conto, e che al fine di valutare le normative e le indicazioni ministeriali e regionali e scongiurare e prevenire l'insorgenza di manifesto e vasto dissenso ed eventuali criticità, disordini e/o tensioni sociali nelle scuole di qualsiasi ordine e grado nel Comune di Cattolica, appare opportuno assumere una posizione, anche temporanea, in materia;

- **Considerato che** l'obbligatorietà vaccinale estesa a 10 vaccini è stata attuata impropriamente con lo strumento della decretazione di urgenza, imponendo con pesanti coercizioni un obbligo collettivo che non ha precedenti storici nemmeno a livello internazionale;

Contrariamente a quanto dichiarato nel preambolo del decreto legge e affermato dal Governo e dal Ministero della Salute negli atti sopra citati, infatti, ad oggi non esiste in Italia e tantomeno nel Comune di Cattolica, alcuna emergenza di sanità pubblica, che giustifichi il ricorso a tale decretazione d'urgenza.

CHE

Una qualsiasi decisione sul tema dovrebbe essere presa – anzi, non può che essere presa – attraverso un atto legislativo preceduto da un aperto dibattito pubblico, esente da censure o limitazioni di qualsiasi sorta.

Infatti, se non vi sono difficoltà ad accettare una legge democraticamente e legittimamente approvata, le difficoltà divengono estreme quando si avverta un contrasto fra ciò che sta avvenendo ed i valori fondanti la cultura giuridica, italiana ed europea, contemporanea.

nel territorio del comune di cattolica si sono formati gruppi di cittadini, soprattutto famiglie e genitori ma anche anche medici ed operatori, che esprimono viva preoccupazione per la nuova legge sugli obblighi vaccinali chiedendo maggiore informazione ed una consapevolezza più diffusa sull'argomento, anche in ragione dei tempi strettissimi dettati dalle legge stessa;

Il decreto ha creato anche nel territorio del Comune di Cattolica una situazione di tensione confermata dall'alta partecipazione di cittadini riscontrata in occasione della serata recentemente tenutasi presso il Teatro della Regin, nonché dagli incontri tra il Sindaco ed alcune delegazioni rappresentative dei genitori delle scuole di Cattolica, desiderosi di avere più informazioni sulla nuova legge;

considerate le prerogative del sindaco in ordine alla sanità pubblica locale;

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE MOZIONE CHE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

a chiedere che tutte le autorità competenti:

Presidenza della Repubblica

Governo, Ministri

Regione Emilia Romagna, Ausl

si adoperino affinché - ciascuna nell'ambito delle proprie competenze - vengano adottati i provvedimenti più idonei a superare l'attuale condizione di preoccupazione diffusa soprattutto tra le famiglie con bambini piccoli,

di adoperarsi, nelle sedi di competenza, affinché vengano sospesi i nuovi obblighi vaccinali di cui alla legge n. 119/2017 almeno fino alla fine dell'anno scolastico in corso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e degli organi ministeriali preposti e/o dei chiarimenti necessari.

Chiediamo di adoperarsi presso l'Autorità Sanitaria Locale affinché vengano organizzate campagne di monitoraggio relative al **rischio sanitario**, di epidemia da Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella prodotto da vaccini per le 6 settimane successive alla loro somministrazione, ai fini dell'aggiornamento del relativo **Documento di Valutazione dei rischi** ex art. 17 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a cursive name or set of initials.